

REGOLAMENTO GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

Nell'ambito dell'Unione Industriali Napoli e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Piccola Industria, come previsto dall'articolo 17 dello Statuto dell'Unione Industriali Napoli con lo scopo di contribuire al progresso e alla crescita delle piccole industrie quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della vision e della mission dell'Unione Industriali Napoli di cui all'Art. 1 dello Statuto, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.

Art. 2 - Attività

Il Gruppo Piccola Industria, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo:

- concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle imprese di minori dimensioni;
- si impegna nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutte le forze sociali per lo sviluppo di cultura industriale e di spirito imprenditoriale;
- integra la rappresentanza e analizza l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- stimola nelle PI la consapevolezza della loro funzione nell'economia ed in ambito associativo;
- monitora ed analizza i bisogni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni nelle specifiche realtà locali;
- realizza ogni iniziativa atta a tutelare, promuovere e diffondere i valori tipici delle PI;
- esamina i problemi specifici delle PI, elaborando eventuali proposte agli Organi dell'Associazione, promuovendone la realizzazione;
- svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito territoriale gli interessi delle imprese di minori dimensioni;
- sottopone agli organi regionali e nazionali di Piccola Industria temi e problemi specifici;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;

TITOLO SECONDO

PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 3 – Definizione

Si considerano appartenenti al Gruppo Piccola Industria, nei termini di cui all'art. 17 dello Statuto, i rappresentanti delle imprese o gruppi di imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercitano un'attività economica con un organico complessivo fino a 100 dipendenti.

Detto limite si intende anche per le imprese appartenenti ad un gruppo che fa capo ad un medesimo soggetto, sulla base della documentazione presentata dallo stesso.

Sono escluse dal perimetro della Piccola Industria le imprese con più di 100 dipendenti comprese le unità locali di imprese multi-localizzate o Gruppi che superino complessivamente la soglia dei 100 dipendenti e le imprese controllate, così come definito dall'Art. 2359 del Codice civile, da grandi imprese che superino la soglia dei 100 dipendenti con l'eccezione delle partecipazioni meramente finanziarie.

Sono considerate piccole imprese i consorzi d'impresa, se il numero complessivo dei lavoratori delle imprese consorziate non superi le 100 unità.

Le imprese associate sono classificate piccole imprese in base ai dati forniti con autocertificazione, secondo le modalità fissate dall'Associazione.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

Art. 4 - Organi

Sono organi del Gruppo Piccola Industria:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Piccola Industria in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi di competenza dell'esercizio precedente all'atto della votazione, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, su parere conforme del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno e ad essa si applicano, le norme previste dall'art. 8 per l'Assemblea dell'Unione.

La convocazione è fatta con avviso inviato, anche per via telematica con conferma di recapito, almeno 10 giorni prima, ridotti a 5 in caso di urgenza. La riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria con richiesta al Presidente da parte del Consiglio Direttivo o da tanti soci che detengano complessivamente almeno il 20% dei voti totali.

È prevista l'autoconvocazione con le medesime frazioni di cui al precedente comma, in caso di inerzia del Presidente, trascorsi invano 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea.

Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno:

- a. di iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
- b. in apertura dei lavori: se richiesta dal 50% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% di quelli totali.

L'Assemblea è validamente costituita se risulta presente o rappresentato almeno il 20% dei voti esercitabili spettanti alle imprese associate. Nessun quorum è più necessario trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Nel calcolo del quorum, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Ciascun socio in regola con gli obblighi statuari ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese associate attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale dell'Associazione. Non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

Ai rappresentanti delle imprese associate che intendono candidarsi alla carica di Presidente del Gruppo è consentito, a mezzo posta certificata e nel rispetto della normativa sulla privacy, di richiedere e ricevere, in formato elettronico editabile, in riferimento al corpo elettorale cui è demandata la votazione, i voti attribuiti alle imprese associate di riferimento.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche. Sono previsti quorum deliberativi speciali:

1. per le modifiche regolamentari: maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili;
2. per lo scioglimento del Gruppo: maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili.

L'Assemblea può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni, espressione del sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento. La parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.

Art. 6 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo Piccola Industria;
- b) eleggere il Presidente e due Vice Presidenti dallo stesso indicati;
- c) eleggere i dieci componenti del Consiglio Direttivo;

- d) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo Piccola Industria;
- e) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- f) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo Piccola Industria, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale dell'Unione Industriali Napoli;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o anche dai Soci.

Art. 7 - Modalità di votazione

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti le persone, previa nomina di due scrutatori proposti dal Presidente e scelti tra i membri dell'Assemblea.

Per garantire la segretezza dei voti assembleari è opportuno frazionare i voti assembleari spettanti a ciascun socio.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, che in ogni caso non deve essere superiore a due ore.

In tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

Le votazioni a scrutinio palese si svolgono peralzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti. Nelle votazioni a scrutini palese, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le modifiche regolamentari e lo scioglimento del Gruppo sono approvate con voto palese, su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.

I componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

È ammesso l'utilizzo di piattaforme informatiche dedicate per l'esercizio del voto telematico con l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

La proclamazione degli eletti deve avvenire in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo Piccola Industria, da due Vice Presidenti e da un numero di dieci componenti eletti dall'Assemblea.

I Vicepresidenti ed i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo Piccola Industria in qualità di invitato.

Partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Rappresentanti PI nominati dalla componente negli Organi PI confederali.

I Rappresentanti aggiuntivi del Gruppo Piccola Industria in Consiglio Generale sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, ad integrazione dei componenti elettivi dello stesso.

Sono ammessi inviti, senza diritto di voto, proposti dal Presidente, nel limite massimo di 3. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese associate.

È, altresì, facoltà del Presidente invitare - alle singole riunioni, in considerazione dei temi all'ordine del giorno, anche soggetti esterni all'organizzazione confederale - di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico.

Art. 9 Attribuzioni

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo Piccola Industria;
- b) analizzare l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale della Piccola Industria così come identificato dall'Associazione;
- c) coadiuvare il Presidente nello sviluppo dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di attività;
- d) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo Piccola Industria da sottoporre ai competenti organi dell'Unione;
- e) nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo Piccola Industria nelle varie componenti dell'Unione Industriali Napoli, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione di Piccola Industria nonché in organismi esterni. I rappresentanti aggiuntivi nominati dal Gruppo Piccola Industria nel Consiglio Generale dell'Unione Industriali Napoli durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli anni dispari così come definito nell'art.9 dello Statuto dell'Unione Industriali Napoli;
- f) su proposta del Presidente, istituire, se necessario, gruppi di lavoro per l'approfondimento di particolari tematiche di interesse generale o per la realizzazione di iniziative specifiche per la PI scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo tra le aziende associate al Gruppo ed affidate ai singoli componenti il Consiglio Direttivo del Gruppo Piccola Industria;
- g) determinare gli indirizzi di massima per tutti i componenti di emanazione PI negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione di Piccola Industria nonché in organismi esterni. Gli stessi dovranno fornire preventivamente tutte le indicazioni o le informazioni che possono avere una rilevanza nella difesa degli interessi delle PI;
- h) deliberare le proposte di modifica del Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) ricevere aggiornamenti sui progetti, attività, iniziative e approvazione delle linee guida del Presidente.
- j) Traferire a livello locale, i risultati dell'attività regionale della Piccola Industria e viceversa;
- k) Promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

- l) Monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza della base associativa della Piccola Industria.

Art. 10 - Costituzione, convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato in via straordinaria, se richiesto al Presidente da parte di 1/3 dei suoi componenti.

Se il Presidente non procede entro 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio è autoconvocato.

Nei casi di convocazione straordinaria e di auto convocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun componente il Consiglio Direttivo.

Sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno:

- a. di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima, con esclusione, in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche regolamentari e scioglimento;
- b. in apertura dei lavori se richiesta da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente comma;
- c. ad inizio di ogni anno solare il Presidente comunica un calendario delle riunioni ordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza tenendo conto degli astenuti e schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Il voto non è delegabile.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Piccola Industria è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari e dura in carica 4 anni e può essere rieletto per solo un ulteriore mandato trascorsi due mandati quadriennali successivi.

La carica di Presidente del Gruppo Piccola Industria non è cumulabile con altre cariche dell'Unione

Sono competenze distintive del Presidente:

- rappresentare il Gruppo negli organi direttivi dell'Unione Industriali Napoli, di cui è Vice Presidente di diritto;
- rappresentare, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo Piccola Industria presso tutti gli organismi esterni all'Unione Industriali Napoli;
- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordinare il lavoro del Consiglio Direttivo e verificare l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predisporre la relazione sull'attività del Gruppo Piccola Industria da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- proporre al Consiglio Direttivo le eventuali nomine dei rappresentanti del Gruppo Piccola Industria nelle varie componenti dell'Unione Industriali Napoli, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione di Piccola Industria nonché in organismi esterni.

Art. 12 - Procedura di elezione del Presidente di Piccola Industria, dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio Direttivo

Può candidarsi alla carica di Presidente del Gruppo Piccola Industria ogni rappresentante delle imprese avente i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza – la quale deve avere, fin dall'atto dell'elezione, il doppio inquadramento e che sia in regola con gli obblighi statuari.

A tal fine, l'Assemblea elettiva deve aver luogo in data compresa tra il 1° marzo ed il 31 maggio degli anni dispari.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere e Vice Presidente.

Almeno un mese prima la scadenza del proprio mandato Il Presidente in carica convoca il Consiglio Direttivo per l'individuazione della data dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche e comunica agli associati l'avvio delle procedure di rinnovo cariche con l'invio della convocazione, sollecitando la presentazione delle candidature.

Possono candidarsi alla carica di Presidente del Gruppo Piccola Industria ogni rappresentante delle imprese avente i requisiti di cui all'art. 3 la cui candidatura sia sostenuta, e comunicata tramite lettera recante data certa alla Segreteria Piccola Industria, da almeno il 20% dei voti assembleari.

Le candidature devono pervenire per iscritto, per tramite della Segreteria GPI, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea.

Ciascuna candidatura deve pervenire completa della composizione della squadra di presidenza di 2 Vice Presidenti e del programma del candidato, pena la nullità.

Spetta al Collegio speciale dei Probiviri, rilasciare parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità.

Il candidato e/o i candidati alla Presidenza indicheranno in Assemblea prima del voto il proprio programma ed i Vice Presidenti.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

L'elezione del Presidente comporta l'automatica approvazione di programma e Vice Presidenti.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo le candidature devono pervenire per iscritto, per tramite della Segreteria GPI, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

Il Collegio speciale dei Probiviri può disporre l'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti d'accesso richiesti dalle disposizioni statuarie e regolamentari. E' possibile il ricorso ai restanti Probiviri.

Spetta al Collegio speciale dei Probiviri, rilasciare parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità.

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alle schede di votazione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

Per le disposizioni generali sui sistemi di votazione e per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto ed al Regolamento di attuazione dell'Unione

Art. 13 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo Piccola Industria e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo. I Vicepresidenti durano in carica un quadriennio e non sono rieleggibili per più di due quadrienni consecutivi; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti. Per assumere la carica di Vice Presidente del Gruppo Piccola Industria è necessario possedere, fin dall'atto dell'elezione, il requisito del doppio inquadramento.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo, si procederà ad elezioni suppletive in Assemblea.

I Vice Presidenti sostituiscono e collaborano con lui e possono assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua indicazione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 14 - Rappresentanti aggiuntivi del Gruppo Piccola Industria in Consiglio Generale

Spettano al Gruppo Piccola Industria n. 5 rappresentanti aggiuntivi in seno al Consiglio Generale dell'Unione.

Essi durano in carica fino a due anni e decadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari, entro il 30 giugno.

Essi sono rieleggibili allo stesso titolo ma per non più di tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, ad integrazione dei componenti elettivi dello stesso e vengono nominati dal primo Consiglio Direttivo del Gruppo insediatosi successivamente al processo di rinnovo cariche.

Art. 15 - Dimissioni e decadenza

Decadono automaticamente dalle cariche coloro i quali non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive o che non siano intervenuti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

La decadenza automatica di cui sopra per assenze ingiustificate è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario e comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un componente elettivo del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 16 - Disposizioni generali e incompatibilità

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria.

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Non sono rieleggibili per il quadriennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel quadriennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Non sono rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Decadono automaticamente dalle cariche coloro i quali non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive o che non siano intervenuti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

La decadenza automatica di cui sopra per assenze ingiustificate è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario e comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa, va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo Piccola Industria che svolgono attività nell'ambito dell'organizzazione del Gruppo Piccola Industria a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo Piccola Industria sull'andamento di tale attività.

Per i Componenti nominati nel Consiglio Centrale della Piccola Industria Nazionale è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata, così come definito nel Regolamento unico per il Sistema. In caso di candidatura a cariche di rappresentanza nazionale, il completo inquadramento dovrà essere posseduto al momento della candidatura.

TITOLO QUINTO GESTIONE

Art. 17 - Comitato Scientifico consultivo

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo Piccola Industria, ha facoltà di istituire, per la durata del suo mandato, un Comitato Scientifico Consultivo composto da esperti che, a titolo gratuito, supportino Piccola Industria nella definizione delle proposte e delle iniziative per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese

Art. 18 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo Piccola Industria provvede l'Unione Industriali Napoli con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario collabora con gli organi dirigenti del Gruppo Piccola Industria nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 19 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo Piccola Industria deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 20 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, previo parere favorevole dei competenti organi confederali e ratifica dell'organo direttivo competente dell'Unione Industriali Napoli.

Art. 21 - Rinvio allo Statuto dell'Unione Industriali Napoli e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'Unione Industriali Napoli e nei Regolamenti Regionali e Nazionali del Gruppo Piccola Industria.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Unione Industriali Napoli.

Art. 22 Disposizioni Transitorie

Le modifiche statutarie e regolamentari concernenti la durata quadriennale delle cariche entrano in vigore al momento dell'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea dei Soci della Piccola Industria.

Il Presidente, i Vicepresidenti e i Consiglieri del Gruppo Piccola Industria, così come eletti in data 19 maggio 2023, ed in carica alla data di approvazione del presente Regolamento, dovranno essere confermati nei rispettivi incarichi, oggetto delle modifiche temporali, a scrutinio segreto in data 06 dicembre 2023, con separata e successiva votazione dopo l'approvazione del nuovo Regolamento e della presente norma transitoria.

Ai fini della rotazione delle cariche, con l'approvazione delle norme sul mandato quadriennale delle cariche, il conteggio dei mandati partirà ex novo solo per i consiglieri.

II

In linea con l'orientamento nazionale di modernizzazione e di snellimento dei passaggi organizzativi interni anche della governance della Piccola Industria, la Presidenza del Gruppo Piccola Industria avvierà una riflessione di prospettiva più ampia che riguarda l'assetto ed il profilo della governance del Gruppo Piccola Industria.

Verrà istituito un Tavolo di lavoro ad hoc finalizzato a definire un percorso di ridefinizione della struttura della governance della componente PI dell'Unione Industriali Napoli per la formalizzazione di un Comitato Piccola Industria costituito dalle articolazioni merceologiche interne con ruolo e competenze dell'attuale Consiglio Direttivo.

Ai fini della realizzazione del nuovo modello di governance verrà stabilito un periodo transitorio per implementare il nuovo assetto nell'arco del quadriennio 2027 – 2031.